



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E VERDE
SETTORE CICLO DEI RIFIUTI

ORDINANZA N. 2389/07

PROT. N. 10529 / VI.8.8
DEL 30 MAGGIO '07

IL DIRETTORE

Premesso che:

Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 367482 del 28 novembre 2006 ha approvato il nuovo Programma Provinciale Gestione Rifiuti confermando, quale metodologia di raccolta delle frazioni differenziate, il sistema "Porta a Porta" considerato necessario al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Programma stesso.

Il Consiglio Comunale con deliberazione mecc. n. 2006-05033 del 10 luglio 2006 ha approvato le "Linee Programmatiche 2006/2011" con le quali è stata ribadita la volontà della Città di dare ulteriore impulso al potenziamento della raccolta differenziata proseguendo il piano di estensione del sistema "Porta a Porta" al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo minimo del 40%.

Al fine di dare attuazione alle succitate linee programmatiche la Città intende proseguire con l'introduzione di servizi innovativi di raccolta differenziata "integrata" in modo graduale su specifiche porzioni della città via via crescenti nel tempo, con l'obiettivo quindi di estendere i nuovi sistemi a tutte le parti della città ove essi siano realisticamente realizzabili in funzione delle caratteristiche edilizie ed urbanistiche degli insediamenti serviti.

In attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 2004 01168/112 del 24 febbraio 2004, la Città di Torino, nell'arco temporale 2004 -2009, ha scelto di realizzare progetti parziali su parte del territorio, articolati su quartieri diversi per caratteristiche territoriali e sociali e con specifica connotazione urbanistica (collinare, centrale, periferica).

In particolare nel periodo 2004/2006 sono state attivate utenze nelle Circoscrizioni 5, 6 7 e 8 per un totale di 125.000 abitanti finalizzate al raggiungimento di elevate percentuali di raccolta differenziata mediante l'applicazione di sistemi di raccolta "integrata" cosiddetti "porta a porta", e cioè destinando agli utenti specifici contenitori (o sacchi) internalizzati nei cortili o in pertinenze condominiali ed esposti a cura degli utenti nei giorni di raccolta.

La Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale 2004-11826/112 del 21 marzo 2005 ha approvato le modifiche al proprio Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti (RGR n. 280), nel rispetto dei criteri dedotti dalle D.P.G. 1340 -



CITTA' DI TORINO

230043/2002 del 15 ottobre 2002 e D.P.G n. 1747-310798 del 16 dicembre 2003, ovvero della raccolta domiciliare "internalizzata", laddove si prevede che debbano necessariamente essere internalizzate le frazioni organico e residuale (non recuperabile), oltre a plastica, vetro-lattine e carta, tra l'altro confermati dalla D.P.G n. 970-348308 del 26 luglio 2005.

Tali modifiche del Regolamento Comunale sono tra l'altro coerenti con le "Prime indicazioni operative per la raccolta domiciliare della frazione organica e indifferenziata residuale dei rifiuti urbani" contenute nella Circolare della Regione Piemonte n. 3/AMB/SAN/2005 che modifica parzialmente la Circolare della Direzione Sanità pubblica del 6 giugno 2001 e indica quali criteri devono trovare collocazione nei regolamenti comunali per le raccolte domiciliari dei rifiuti urbani.

Le modifiche al Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (R.C.G.R.U.) risultano esecutive a far data dal 10 ottobre 2005, come stabilito dal provvedimento di Determinazione Dirigenziale, Divisione Ambiente e Verde – Attività Ciclo Integrato dei Rifiuti n. 668/05 del 10 ottobre 2005.

Considerato che il Regolamento Comunale, così modificato, stabilisce specifiche norme per le raccolte differenziate, e in particolare:

- l'art. 9 comma 4 laddove stabilisce che :

"In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti ";

- l'art. 10 comma 3 laddove stabilisce che:

"Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio che ne rimane proprietario."

- l'art. 10 comma 4 laddove stabilisce che:

"Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta"

- l'art. 11 comma 4 laddove stabilisce che:

"è fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

- l'art. 13 comma 5 laddove stabilisce che:

"per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata".

Atteso che, con apposito atto ordinatorio,

- ai sensi e per gli effetti all'art. 8 comma 1 e comma 4 del R.C.G.R.U., è necessario stabilire modalità organizzative e di conferimento adeguate



CITTA' DI TORINO

- ai sensi dell'art. 18 comma 8, è necessario rendere note le norme comportamentali per le utenze specifiche previste dal Gestore dei servizi

In riferimento a tutto quanto sopra premesso, al fine del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e dell'organizzazione dei servizi, con la presente Ordinanza si rende necessario rendere cogenti le:

- Disposizioni tecniche per l'avvio e la realizzazione del progetto del sistema integrato di raccolte e raccolte differenziate allegate alla presente ordinanza per farne parte integrante (All. A);
- Norme comportamentali per gli utenti per il corretto conferimento delle frazioni merceologiche per le quali si effettua la raccolta e la raccolta differenziata domiciliare ("porta a porta") allegate alla presente ordinanza per farne parte integrante (All. B).

Vista l'Ordinanza n. 1091 del 26.03.2003 con la quale, nell'ambito territoriale del progetto URBAN II Raccolta Differenziata 50%, di cui si allega planimetria denominata allegato C, veniva fatto obbligo alle utenze ricomprese in tale area di permettere il posizionamento dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata di carta, vetro/lattine, plastica ed organico all'interno dei cortili condominiali e mantenimento del servizio stradale per il rifiuto indifferenziato;

Vista l'Ordinanza n. 3285 del 21 agosto 2003 con la quale si prendeva atto delle difficoltà da parte degli utenti ad adempiere all'obbligo di esposizione dei cassonetti con la conseguenza di rallentare la piena attuazione del progetto e si considerava pertanto opportuno che la Città durante la fase di sperimentazione collaborasse con gli utenti alla piena riuscita del progetto in particolare prevedendo che l'esposizione e il riposizionamento all'interno dei contenitori fosse a carico dell'AMIAT S.p.A. per il periodo dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2004;

Considerato che con le ordinanze n. 3700 del 25 agosto 2004, n. 4381 del 20 ottobre 2004, n. 5181 del 17 dicembre 2004, n. 636 del 24 febbraio 2005, n. 2849 del 29 giugno 2006, venivano previste cinque proroghe del servizio sopra richiamato per i periodi 1° settembre – 31 ottobre 2004, 1° novembre – 31 dicembre 2004, 1° gennaio 2005 – 28 febbraio 2005, 1° marzo 2005 – 30 giugno 2006, 1° luglio 2006 – 31 dicembre 2006.

Tenuto conto che l'azione AMIAT "R.D. al 50%" del progetto URBAN II ha esaurito la sua fase di attuazione e che quindi non sussistono più le motivazioni che avevano suggerito di non variare le modalità iniziali del progetto a partire dal 2003 fino ad oggi;

Visto che l'Amministrazione a partire dal 1° giugno 2007 intende conformare le modalità del servizio dell'Area URBAN II alle altre aree della Città interessate dalla raccolta domiciliare integrata (porta a porta) con l'internalizzazione di tutte le frazioni differenziate (carta, vetro/lattine, plastica, organico) e della frazione indifferenziata (peraltro non contemplata inizialmente nella citata ordinanza n. 1091 del 26 marzo 2003) ponendo nel contempo a carico dei cittadini l'esposizione dei contenitori secondo le modalità e le frequenze stabilite dal gestore del servizio;



CITTA' DI TORINO

Tenuto conto dell'ordinanza n. 5323 del 18 dicembre 2006 che anticipava la volontà dell'Amministrazione di conformare le modalità del servizio dell'Area URBAN II alle altre aree della Città interessate dalla raccolta domiciliare integrata a partire dal 1° giugno 2007;

Tutto ciò premesso,

Visti gli articoli del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani n. 280, così come modificato dal Consiglio Comunale in data 21 marzo 2005, sopra richiamato;

Visto l'art. 107 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 65 dello Statuto della Città;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che:

1. Che nell'ambito territoriale del Progetto URBAN II la raccolta differenziata dei rifiuti "carta-cartone", "vetro-lattine", "plastica", "organico" e la raccolta del rifiuto residuo "indifferenziato sia effettuata con il sistema porta a porta, tramite la collocazione di tutti i contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali delle utenze dislocate sul territorio di cui trattasi a far data dal 1° giugno 2007 ed entro il 31 ottobre 2007 secondo una calendarizzazione progressiva che sarà attuata dal gestore del servizio e comunicata tempestivamente ai residenti interessati;
2. Che gli utenti e l'AMIAT si attengano alle Disposizioni Tecniche per l'avvio e la realizzazione del progetto del sistema integrato di raccolte e raccolte differenziate nei territori succitati, allegate alla presente ordinanza per farne parte integrante (Allegato A), in coerenza con i criteri stabiliti dalla Circolare della Regione Piemonte n. 3/AMB/SAN/2005 (BUR del 28 luglio 2005).
3. Che gli utenti rispettino le Norme Comportamentali per il conferimento delle varie frazioni merceologiche, come riportate nell'Allegato B alla presente Ordinanza quale parte integrante.
4. Che l'AMIAT informi gli utenti in merito alle Disposizioni Tecniche (All. A) e alle Norme Comportamentali (All. B), parti integranti della presente Ordinanza.

RICORDA

Che in caso di inottemperanza a quanto sopra disposto verranno applicate le sanzioni previste per l'inosservanza degli artt. 9 comma 4, 10 comma 3 e comma 4, 11 comma 4 , 13 comma 5 del Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani



CITTA' DI TORINO

(R.C.G.R.U.) fatta salva la configurabilità di ogni altra violazione prevista dal Regolamento stesso o da altre norme.

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della Città di Torino.

Il Direttore
DIVISIONE AMBIENTE E VERDE
SETTORE CICLO DEI RIFIUTI
Ing. Mario Lombardo